

*

**TRIBUNALE PENALE
DI
ROMA**

oooooooooooooooooooooooooooo

SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI
UFFICIO 11°

Il Giudice per le Indagini Preliminari, dr. Alessandro Arturi,
letta la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. nel procedimento N. 100/19
R.G.N.R., a carico di:

PERSONA IGNOTA

per il reato p.e p. dagli artt. 629, 640 c.p.;
letta l'opposizione proposta dalla p.o., B Y ;
sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza camerale

OSSERVA

L'opposizione è fondata e dal complesso degli elementi investigativi acquisiti emerge la necessità di invitare il P.M. a procedere alle attività suppletive di indagine, di seguito meglio specificate.

Non v'è dubbio che alcune delle questioni sollevate nell'atto di denuncia abbiano natura squisitamente civilistica e che, pertanto, siano del tutto estranee alla materia penale.

Si allude alla controversia relativa al mancato riconoscimento delle garanzie connesse alla polizza assicurativa stipulata in collegamento al contratto di mutuo.

Non si profilano al riguardo gli estremi del reato di truffa, perché la vicenda tratteggiata dall'opponente, come riscontrata dalla documentazione acquisita, adombra al più una inadempienza contrattuale, fondata su un'interpretazione del contratto e, più nello specifico, dei presupposti fattuali di operatività della copertura assicurativa, oggetto della controversia fra le parti.

Sotto altro aspetto, la sostanziale autonomia del rapporto contrattuale istituito fra l'assicurata e la compagnia assicuratrice, rispetto al contratto di mutuo ipotecario, così come la specificità della causa sottesa a quell'accordo, siccome mirato a costituire una garanzia per l'adempimento dell'obbligo di restituzione della somma mutuata, in caso di eventi infausti sofferti dalla mutuataria, non consentono di cumulare l'ammontare dei premi periodicamente versati con le rate di ammortamento del mutuo, giacché non v'è chi non veda come un'operazione siffatta sarebbe del tutto impropria, in ragione, lo si ripete, della assoluta autonomia dei negozi in questione.

Per converso, nella lunga ricostruzione delle clausole del contratto di mutuo afferenti alla determinazione del tasso applicabile ed alla consequenziale quantificazione della pretesa economica azionata dall'istituto bancario, a prescindere dalle riscontrate criticità inerenti i requisiti di determinatezza o determinabilità *in parte qua* del contratto, rileva senz'altro l'implicita doglianza, meglio esplicitata nell'atto di opposizione, che il sistema di calcolo seguito dalla banca mutuante, improntato alla capitalizzazione composta, con l'aggiunta

degli interessi moratori e di ulteriori voci ed oneri, quali commissioni, sanzioni e penali per anticipata estinzione del mutuo, abbiano determinato il superamento della soglia di liceità e, dunque, la usurarietà dell'interesse effettivamente applicato.

Una siffatta evenienza sarebbe suscettibile di concretizzare la materialità del reato p. e p. dall'art. 644 c.p. e, nel contempo, di refluire sulla legittimità delle iniziative giudiziarie assunte dall'istituto bancario al fine di ottenere la somma unilateralmente quantificata, tanto da adombrare, almeno in astratto ed anche qui limitatamente all'elemento oggettivo, ipotesi estorsive.

Sulla scorta delle considerazioni esposte, l'accertamento tecnico contabile del tasso in concreto praticato, condotto previa acquisizione presso l'opponente e l'istituto bancario della documentazione riguardante il contratto e la sua esecuzione, rappresenta uno snodo cruciale ed ineludibile.

Deve pertanto invitarsi il P.M. a nominare un consulente contabile incaricandolo di accertare la misura del tasso effettivamente applicato dall'istituto mutuante, tenendo conto del criterio di capitalizzazione composta, degli interessi di mora e di ogni altra voce che abbia direttamente concorso alla determinazione di quella componente accessoria del debito complessivamente azionato.

Del tutto superflui e concretamente improduttivi si rivelano per contro gli ulteriori mezzi di prova sollecitati dall'opponente.

P.T.M.

In accoglimento della proposta opposizione, indica al P.M. le attività suppletive di indagine specificate in premessa, assegnando a tal fine, termine di sei mesi.

Ordina la immediata restituzione degli atti al P.M. medesimo.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Roma, 4 gennaio 2023

IL GIUDICE
(Dott. Alessandro ARTURI)

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Deposito in Cancelleria
Roma, il 4 GEN 2023
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Antonio Giovannetti